

COMUNE di BOLLENGO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE

DEI CRITERI E DELLE MODALITA'

PER LA CONCESSIONE

DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1

Il Comune di Bollengo può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine.

Art. 2

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 1, il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuire vantaggi economici – anche sotto forma di partecipazione all’organizzazione e fornitura di locali ed arredi – ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni e convegni da realizzarsi nel territorio comunale, o anche fuori dallo stesso, ove le iniziative riguardino settori e ambiti di intervento di interesse comunale.

Art. 3

Secondo il criterio della pubblicità della attività amministrativa, di cui all’articolo 1 della Legge 07.08.1990, n. 241, il Comune può ricorrere ai quotidiani e periodici e alle trasmissioni radio – televisive per la pubblicazione e diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

Art. 4

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione, ove esista, degli estremi dell’atto costitutivo, nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell’iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell’Amministrazione;
- il piano finanziario dell’iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l’indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;

- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'articolo 1 della Legge 07.08.1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

Per le iniziative ricorrenti la domanda dovrà essere presentata entro il mese di dicembre per l'anno successivo.

Art. 5

Le domande, di cui al presente articolo 4, potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Municipale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

Nel caso di una pluralità di istanze, tenendo conto delle proprie disponibilità finanziarie, l'Amministrazione Comunale al fine di determinare i benefici graduerà gli interventi nel seguente ordine di priorità, in funzione del fine dell'attività per la quale è chiesto l'intervento comunale:

- 1) fine umanitario
- 2) fine sociale
- 3) fine ambientale
- 4) fine culturale
- 5) fine agricolo
- 6) fine folcloristico
- 7) fine ricreativo e sportivo
- 8) fine turistico.

Nel caso di richiesta di erogazione dei citati benefici da parte di persone per assistenza sociale e scolastica, non finalizzate ad attività svolte o da svolgere dalle medesime:

- a) il beneficio sarà riconosciuto in relazione alle condizioni economiche del richiedente, che dovranno essere documentate;
- b) nel caso di una pluralità di istanze, tenuto conto, delle disponibilità finanziarie comunali, il comune determinerà il beneficio secondo una graduatoria stilata con il seguente ordine di priorità:
 - 1) reddito
 - 2) condizioni familiari (da documentare)
 - 3) salute (da documentare);

Per ragioni eccezionali o di urgenza potrà essere riconosciuto il beneficio economico su iniziativa comunale, nell'ipotesi che il privato sia in condizioni da non poterlo richiedere.

Art. 6

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Comunale; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente ed al Consiglio Comunale.

Art. 7

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

Art. 8

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 10, 1° comma, lettera f, della Legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'articolo 3 della Legge 19.10.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafiosa e di altre forme di criminalità organizzata.

Art. 9

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.

Art. 10

Con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e programmatica o altro atto programmatico del Consiglio Comunale, si determinerà annualmente la previsione di spesa di bilancio per gli scopi di cui all'articolo 12 L. n. 241/1990, per la relativa quantificazione e collocazione. A tali atti la Giunta Comunale si riferirà per la propria attività gestionale di concessione dei benefici economici programmatici.